

T.A.R. Toscana sez. IV, 27/06/2025, n. 1212

## SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2025, proposto da (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Universit  di Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**nei confronti**

(omissis), non costituita in giudizio;

**per lâ??annullamento**

della determinazione di diniego espressa dall Universit  di Pisa con comunicazione del 27 marzo 2025 sull istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 21 marzo 2025 a mezzo pec, per avere accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della figlia;

nonch  di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

nonch  per la declaratoria di accertamento

del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell istanza di accesso agli atti presentata in data 21 marzo 2025, con conseguente ordine all intimata Universit  di Pisa di esibizione e trasmissione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lâ??atto di costituzione in giudizio dell Universit  di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Nel giudizio in oggetto il ricorrente ha chiesto l'annullamento della determinazione diniego espressa dall'Università di Pisa con comunicazione del 27 marzo 2025 sull'istanza di accesso agli atti dal primo inoltrata, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, in data 21 marzo 2025.

In particolare, con tale istanza il ricorrente aveva chiesto all'Università di Pisa la seguente documentazione: a) l'effettiva iscrizione della figlia all'università; b) il dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date e votazioni; c) l'eventuale conseguimento della laurea e la data del titolo, se conseguito.

Quindi il ricorrente, nel presente giudizio, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di accesso alla detta documentazione, concernente la situazione universitaria della figlia, deducendo di essere divorziato dal coniuge e di trovarsi nell'impossibilità di conoscere l'effettiva iscrizione della figlia all'università e gli esami eventualmente sostenuti, anche al fine di verificare la legittimità della partecipazione alle spese di mantenimento della stessa, nella prospettiva di procedere giudizialmente ad una eventuale revisione dell'assegno di mantenimento.

In particolare, l'amministrazione ha negato al ricorrente l'accesso agli atti richiesti precisando che, in conformità con la previsione di cui all'art. 24, comma 6, lett. d), L. n. 241/1990, il curriculum studiorum, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera i) del Regolamento di Ateneo sull'accesso alla documentazione amministrativa, è ostensibile solo previo consenso da parte del controinteressato. Il citato articolo testualmente recita: «sono sottratti all'accesso i documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata di studenti». Considerata la motivata opposizione presentata in data 25/03/2025 dalla controinteressata, questa Amministrazione ritiene preminente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, la tutela del diritto alla riservatezza. Pertanto, l'istanza da lei presentata non può essere accolta.

Si è costituita in giudizio l'Università di Pisa eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento di Ateneo sull'accesso alla documentazione amministrativa, ed argomentando nel merito circa

l'infondatezza della pretesa ostensiva, in quanto non assistita dalla necessità di curare o difendere gli interessi giuridici dell'istante, come previsto dall'art. 9, comma 3, del Regolamento di Ateneo e dall'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990. E ciò in quanto l'assegno di mantenimento posto dal giudice civile a carico del ricorrente non includerebbe le spese universitarie e comunque, in base alla giurisprudenza della Cassazione, in caso di azione per la revisione dell'assegno di mantenimento, spetterebbe al figlio maggiorenne la prova delle circostanze che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa.

All'udienza in camera di consiglio del 26 giugno 2025, all'esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, appare evidente che ai fini dell'ammissibilità della presente azione non occorre la contestuale impugnazione del Regolamento di Ateneo sull'accesso alla documentazione amministrativa, il quale chiaramente non pone un limite assoluto all'accesso con riferimento ai documenti relativi al *curriculum studiorum* degli studenti, ma conformemente all'art. 24, comma 6, lett. d) e comma 7, della L. n. 241 del 1990, con norma di chiusura, comunque garantisce *il diritto di accesso ai documenti amministrativi, quando la loro conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*, con rinvio dunque alla tecnica del bilanciamento; tant'è che anche le difese di merito dell'Università si appuntano sulla contestazione della sussistenza di quest'ultimo requisito della necessità e sono poi orientate alla dimostrazione della correttezza del bilanciamento degli interessi effettuato dall'amministrazione.

Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nel merito nei limiti che si passa a delineare.

Invero le norme sopra richiamate (del Regolamento di Ateneo e legislative) devono essere interpretate nel senso di consentire l'accesso ai suddetti documenti, non solo quando questi siano utili per ragioni difensive, pendente un giudizio davanti a un giudice, ma anche quando l'istante deve valutare se adire o meno il giudice e quindi necessita dei documenti per curare al meglio i propri interessi decidendo, *causa cognita*, se adire la strada processuale. In questa prospettiva, il collegamento tra l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che chiede l'accesso e la documentazione oggetto della relativa istanza deve essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

In base alle suesposte considerazioni, va annullato l'impugnato provvedimento di diniego, che è stato adottato dall'Università di Pisa sulla base dell'opposizione presentata dalla controinteressata, ed assegnando assoluta ed indiscriminata preminenza (peraltro

immotivatamente), nel bilanciamento degli interessi contrapposti, alla tutela del diritto alla riservatezza.

Infatti, l'indubbia esigenza difensiva del ricorrente non andava scandagliata fino al punto di stabilire quali potessero essere gli oneri probatori del medesimo in un eventuale giudizio civile di revisione dell'assegno di mantenimento, non essendo il diritto di accesso, anche nella sua dimensione difensiva, meramente strumentale alla proposizione di un'azione giudiziale.

Piuttosto l'Università avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della prevalenza sull'interesse alla riservatezza della figlia, l'interesse del padre, data l'età adulta della controinteressata (già trentunenne), a sapere se la figlia abbia proseguito il suo percorso di studi universitario, perché tale elemento, senza dubbio, astrattamente incide sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento, essendo peraltro in questa sede irrilevante la questione della ricomprensione in tale obbligo del pagamento delle tasse universitarie.

Così delineato l'interesse diretto e attuale del ricorrente, il Collegio ritiene che esso debba e possa essere soddisfatto con la conoscenza dell'effettiva iscrizione della figlia all'università, del dettaglio degli esami sostenuti, con le relative date, e dell'eventuale conseguimento della laurea e della data del titolo, se conseguito, mentre sembra esulare dall'interesse specifico fatto valere la conoscenza delle votazioni riportate nei singoli esami, elemento sul quale si deve ritenere prevalente l'interesse alla riservatezza della controinteressata.

Anche l'interesse, più genericamente prospettato dal ricorrente, di conoscere gli elementi salienti della vita universitaria della figlia ai sensi dell'art. 30 della Costituzione, che sancisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, può ritenersi soddisfatto con la conoscenza dei medesimi dati sopra indicati; tanto più che questo Tribunale con la sentenza della prima sezione n. 1160 del 2022, ha disconosciuto la possibilità di attribuire alla previsione di cui all'art. 30 della Costituzione una valenza assoluta e derogatoria delle ulteriori norme poste a tutela della riservatezza della persona (primo fra tutti, l'art. 2), specie nei casi in cui lo studente universitario (ormai maggiorenne) risulta sicuramente in grado di effettuare le proprie scelte e vivere autonomamente la propria vita.

La domanda di accesso va pertanto accolta entro i suddetti termini.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti in considerazione del carattere peculiare della presente controversia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei limiti indicati in

motivazione e per l'effetto,

a) annulla l'impugnato provvedimento di diniego;

b) ordina all'Università di Pisa, di consentire al ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta con istanza del 21 marzo 2025, con la sola esclusione dei dati relativi alle votazioni sui singoli esami sostenuti, e ci<sup>2</sup> entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notifica della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

*Giurispedia.it*

**Campi meta**

*Giurispedia.it*

*Giurispedia.it*

**Massima :** *È illegittimo il diniego di accesso agli atti universitari, riguardanti la carriera di una figlia maggiorenne, opposto da un'Università ad un genitore divorziato, qualora l'amministrazione abbia assegnato una preminenza assoluta e immotivata al diritto alla riservatezza della controinteressata, senza operare un adeguato bilanciamento degli interessi. L'interesse del genitore a conoscere l'effettiva iscrizione della figlia all'università, il dettaglio degli esami sostenuti con le relative date e l'eventuale conseguimento della laurea con la data del titolo, è riconosciuto come diretto e attuale, in quanto incide astrattamente sulla permanenza dell'obbligo di mantenimento.*

**Supporto Alla Lettura :**

## DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti consiste nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. (Ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90) al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):

- **accesso informale:** Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o che lo determina stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l'accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). La richiesta è esaminata senza formalità ed immediatamente. È utile per acquisire quindi informazioni nell'immediato, ma non garantisce la possibilità di poter dimostrare in futuro quanto affermato, quindi è di difficile smentita.
- **accesso formale:** Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale compilando un apposito modulo che l'amministrazione può aver istituito, oppure scrivendo l'istanza autonomamente inviandola tramite A/R oppure depositandola all'ufficio Protocollo dell'amministrazione. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR 352/92 (art. 4 comma 2). È possibile per il cittadino che sia l'amministrazione stessa a richiedere di presentare formale istanza; ci si verifica se non è possibile accogliere immediatamente la richiesta in via informale; oppure se ci sono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull'identità o i poteri rappresentativi. Rispetto all'accesso informale offre una garanzia maggiore, anche se richiede più tempo: si ha nero su bianco l'indicazione richiesta, ha valore di atto pubblico (oppure è più esatto dire che ha valore legale? Chiedere conferma) e può essere utile per rivendicare un diritto disatteso o per controbattere un'affermazione dell'amministrazione.

Il diritto di accesso si esercita nei confronti di: aziende pubbliche; enti pubblici; concessionari di servizi pubblici. L'accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, nonché nei casi di segreto o divieto di divulgazione, secondo quanto previsto dall'ordinamento. È inoltre, fondamentale che la richiesta di accesso debba essere sempre motivata.

*Giurispedia.it*